

Parere n. 22/2004 deliberato il 29 settembre 2004

Il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, udita l'esposizione del Relatore dr. Vincenzo Rinaldi,

Premesso che:

- la Società ----. ha consegnato, in data ---, istanza ai sensi dell'art. 21, comma 10 della legge 413/91, per ottenere il parere preventivo in ordine alla eventuale elusività di una operazione di scissione parziale non proporzionale;
- l'istanza è ammissibile avuto riguardo sia alla natura della fattispecie oggetto di interpello, sia all'osservanza dell'iter procedurale previsto. In particolare si rileva che la prima richiesta è stata ritualmente presentata in data --- con racc. A/R ed inoltrata, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia, alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Tenuto conto che

nella richiesta di parere, viene rappresentato quanto segue:

- la società istante ha per oggetto la costruzione, la compravendita e l'amministrazione di beni immobili;
- la compagine societaria attuale è costituita da due --- e dalla madre;
- il patrimonio immobiliare consiste in immobili di civile abitazione ed immobili commerciali per un valore complessivo di € --- come risulta dal bilancio approvato;
- il capitale sociale di € --- è così ripartito:---. da € ---, in nuda proprietà, mentre la madre è usufruttuaria delle corrispondenti --- azioni.

Rilevato

dall'istanza che è stata manifestata, a causa delle divergenze intervenute tra i due fratelli in ordine alla gestione e alle strategie aziendali, la volontà assembleare di attuare una scissione non proporzionale in modo tale che:

- un socio diverrebbe titolare della totalità delle azioni della “----” (società scissa) mentre l'altro socio diverrebbe unico titolare delle azioni della società beneficiaria da costituire, fermo restando il diritto di usufrutto della madre sia nella società scissa che nella società beneficiaria;
- da tale operazione conseguirebbe che alla società scissa rimarrebbe il 50% del patrimonio immobiliare e proporzionalmente le poste dell'attivo e del passivo, mentre alla società beneficiaria verrebbe assegnato l'altro 50% del patrimonio immobiliare e proporzionalmente sia le poste dell'attivo e del passivo.

Avuto riguardo che:

- l'operazione di scissione, singolarmente esaminata, si presenta fiscalmente neutrale ed il trasferimento degli immobili nella percentuale del 50% a favore della società di nuova costituzione non comporta di per sé la sottrazione degli stessi al regime d'impresa, fatta salva l'ipotesi che la società beneficiaria che verrà a costituirsi non intenda fruire di un regime fiscale privilegiato;
- la successiva operazione consiste nella cessione del pacchetto azionario a favore del socio della società scissa che, in ragione di tale operazione, diviene unico socio;
- l'operazione verrebbe effettuata con lo scopo di attribuire a ciascuno dei due fratelli soci la titolarità esclusiva di una delle società.

Per quanto precede, il Comitato esprime il seguente

parere

l'operazione di scissione parziale non proporzionale non è di per sé elusiva, non mancando di sottolineare, tuttavia, che permangono dubbi interpretativi sulla normativa civilistica in materia societaria, attesa la novità della stessa e sempre che essa non sia preordinata all'intenzione di porre in essere, successivamente, attività tese alla sottrazione di plusvalenze latenti alla tassazione.

Infine va precisato che, se gli interessi economici di un socio risultassero pregiudicati dall'operazione di scambio delle partecipazioni e fosse, pertanto, necessario corrispondere un eventuale ristoro in denaro o in natura da parte dell'altro socio, questo andrà assoggettato a tassazione ordinaria in capo al socio percipiente.

Infine, non va trascurato, proprio in ragione della non ben precisata situazione dei fatti, se sia vietato al socio della beneficiaria di possedere partecipazioni nella società scissa. Ove ciò fosse ritenuto possibile si realizzerebbe, più che una completa autonomia delle due società, una vera e propria separazione e quindi si assisterebbe ad uno smembramento di azienda difficilmente riconducibile ad una ristrutturazione aziendale, come è stato rappresentato dalla società istante.